



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 10.7.2008
COM(2008) 446 definitivo

ALLEGATO II

Dazi doganali sui prodotti originari della parte Africa centrale

Allegato II: Dazi doganali sui prodotti originari della parte Africa centrale

1. Fatti salvi i paragrafi 2, 4, 5, 6 e 7, i dazi doganali all'importazione della parte CE (qui di seguito "dazi doganali CE") sono completamente eliminati per tutti i prodotti di cui ai capitoli da 1 a 97 del sistema armonizzato, ad esclusione del capitolo 93, originari della parte Africa centrale alla data di entrata in vigore del presente accordo. Per i prodotti di cui al capitolo 93 la parte CE continua ad applicare i dazi concessi alla nazione più favorita (qui di seguito "NPF").
2. I dazi doganali CE sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1006 originari della parte Africa centrale sono eliminati a partire dal 1° gennaio 2010, ad eccezione dei dazi doganali CE sui prodotti della sottovoce 1006 10 10, che sono eliminati alla data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Le parti decidono che le disposizioni del protocollo 3 dell'accordo di Cotonou (qui di seguito "protocollo zucchero") restano applicabili fino al 30 settembre 2009. Dopo tale data, la parte CE e lo Stato firmatario dell'Africa centrale interessato convengono che il protocollo zucchero non sarà più in vigore. Ai fini dell'articolo 4, paragrafo 1 del protocollo zucchero, il periodo di consegna 2008/2009 si estende dal 1° luglio 2008 al 30 settembre 2009. Il prezzo garantito per il periodo compreso tra il 1° luglio 2008 ed il 30 settembre 2009 viene stabilito in seguito ai negoziati di cui all'articolo 5, paragrafo 4.
4. I dazi doganali CE sui prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari della parte Africa centrale sono eliminati a partire dal 1° ottobre 2009. Fino a completa eliminazione dei dazi doganali CE ed oltre alla concessione dei contingenti tariffari a dazio zero prevista dal protocollo zucchero, per la campagna di commercializzazione¹ 2008/2009 sarà aperto un contingente tariffario a dazio zero di 0 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, per i prodotti di cui alla voce tariffaria 1701 originari della parte Africa centrale.
5. a) Durante il periodo compreso tra il 1° ottobre 2009 ed il 30 settembre 2015 la parte CE può imporre il dazio NPF ai prodotti originari della parte Africa centrale di cui alla voce tariffaria 1701 importati oltre i quantitativi seguenti, espressi in equivalente zucchero bianco, considerati tali da perturbare il mercato dello zucchero della parte CE:
 - i) 3,5 milioni di tonnellate in una campagna di commercializzazione per i prodotti originari degli Stati membri del gruppo degli Stati Africa, Caraibi, Pacifico (Stati ACP) firmatari dell'accordo di Cotonou, e
 - ii) 1,38 milioni di tonnellate nella campagna di commercializzazione 2009/2010 per i prodotti originari di qualsiasi Stato ACP non riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato. La cifra di 1,38 milioni di tonnellate è aumentata a 1,45 milioni di tonnellate nella

¹ Ai fini dei paragrafi 4, 5, 6 e 7, "campagna di commercializzazione" indica il periodo compreso tra il 1° ottobre ed il 30 settembre.

campagna di commercializzazione 2010/2011 e a 1,6 milioni di tonnellate nelle quattro campagne di commercializzazione successive.

- b) Le importazioni di prodotti della voce tariffaria 1701 originari di qualsiasi Stato firmatario dell'Africa centrale riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato non sono soggette alle disposizioni del paragrafo 5, lettera a). Tali importazioni restano tuttavia soggette alle disposizioni del titolo III, capo 2, articolo 3 (clausola di salvaguardia)².
 - c) L'imposizione del dazio NPF cessa al termine della campagna di commercializzazione durante la quale è stato introdotto.
 - d) Le misure adottate in conformità del presente paragrafo vengono notificate immediatamente al comitato APE e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno a tale comitato.
6. A partire dal 1° ottobre 2015, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del titolo III, capo 2, articolo 3 (clausola di salvaguardia), si può ritenere che le perturbazioni del mercato dei prodotti della voce tariffaria 1701 si verifichino in situazioni in cui il prezzo medio comunitario dello zucchero bianco è inferiore, per due mesi consecutivi, all'80% del prezzo medio comunitario dello zucchero bianco rilevato durante la campagna di commercializzazione precedente.
7. Dal 1° gennaio 2008 al 30 settembre 2015 i prodotti delle voci tariffarie 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 sono soggetti ad un meccanismo di sorveglianza speciale, in modo da garantire che le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 non siano aggirate. Se, durante un periodo di dodici mesi consecutivi, il volume delle importazioni di uno o più dei suddetti prodotti originari della parte Africa centrale evidenzia un aumento cumulato di oltre il 20% rispetto alla media delle importazioni annue sui tre periodi di dodici mesi precedenti, la parte CE analizza la struttura degli scambi, la motivazione economica ed il tenore di zucchero di tali importazioni e, qualora dovesse concludere che tali importazioni sono utilizzate per aggirare le disposizioni dei paragrafi 4 e 5, può sospendere il trattamento preferenziale ed introdurre i dazi NPF specifici applicati alle importazioni secondo la tariffa doganale comune della Comunità europea per i prodotti delle voci 1704 90 99, 1806 10 30, 1806 10 90, 2106 90 59 e 2106 90 98 originari della parte Africa centrale. Il paragrafo 5, lettere b), c) e d) si applica, *mutatis mutandis*, alle azioni previste dal presente paragrafo.
8. Dal 1° ottobre 2009 al 30 settembre 2012, per quanto riguarda i prodotti della voce tariffaria 1701, non saranno concesse licenze d'importazione, a meno che l'importatore non si impegni ad acquistare tali prodotti ad un prezzo non inferiore al 90% del prezzo di riferimento fissato dalla parte CE per la campagna di commercializzazione pertinente.

² A tali fini e in deroga all'articolo riguardante la salvaguardia bilaterale del presente accordo, uno Stato firmatario dell'Africa centrale riconosciuto dalle Nazioni Unite come paese meno sviluppato può essere soggetto a misure di salvaguardia.

9. Il paragrafo 1 non si applica ai prodotti della voce tariffaria 0803 00 19 originari della parte Africa centrale e immessi in libera pratica nelle regioni ultraperiferiche della parte CE. I paragrafi 1, 3 e 4 non si applicano ai prodotti della voce tariffaria 1701 originari della parte Africa centrale e immessi in libera pratica nei dipartimenti francesi d'oltremare. Tali disposizioni sono applicabili per un periodo di dieci anni. Questo periodo viene esteso per altri dieci anni, a meno che le parti non decidano diversamente.